

Modello di Organizzazione

ai sensi del d.lgs n. 231 del 8 giugno 2001

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sidercad SpA
nella seduta del 16 ottobre 2012**

**Sidercad**
INGEGNERIA & INFORMATICA

SOMMARIO

PREMESSA	3
Presentazione della società	3
Corporate Governance	3
CAPITOLO I	3
Responsabilità amministrativa della società.....	3
Reati rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto	4
L’adozione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs 231/01	11
CAPITOLO II	12
Adozione del Modello	12
Finalità e struttura del Modello	12
CAPITOLO III	13
Attività sensibili	13
CAPITOLO IV	14
Rapporto tra Modello Organizzativo e Codice Etico	14
CAPITOLO V	16
Organismo di Vigilanza: struttura e principi di funzionamento	16
Funzioni dell’OdV	19
Poteri ispettivi dell’OdV	20
CAPITOLO VI	20
Obblighi di Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partner	20
Doveri di informazione nei confronti degli organi societari	22
Aggiornamento del modello	23
Formazione ed informazione di Dipendenti ed Amministratori	23
Informazione ai Consulenti e Partners	24
Flusso informativo verso l’OdV	24
Sistema disciplinare.....	25

PREMESSA

Presentazione della società

La Sidercad S.p.A. è una società iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova dal 19/02/1996 (num. REA 349925), il cui oggetto sociale è lo sviluppo, l'impiego, il trasferimento e la vendita a terzi delle più moderne tecnologie informatiche, nonché l'attività di progettazione nei campi dell'architettura, delle strutture in genere, degli impianti, delle costruzioni civili ed industriali, delle reti tecnologiche e delle infrastrutture. La società può inoltre effettuare fornitura di servizi e consulenze anche in campi dove sia significativo l'uso di nuove tecnologie.

Corporate Governance

Sidercad è gestita da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, presieduto da un Presidente, che ha la rappresentanza legale della società. Sono riservate al CdA tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

I principali strumenti di governance di cui la società si è dotata sono:

- Lo Statuto societario;
- Un dettagliato e sempre aggiornato Organigramma;
- Un sistema di procedure certificato ISO 9001.

CAPITOLO I

Responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti. Tale tipologia di responsabilità si configura nei casi in cui determinati reati siano posti in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società da persone che rivestono al suo interno una funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo. Tale responsabilità si aggiunge ovviamente a quella della persona fisica che commette il reato.

Premettendo che, nei casi più gravi, viene colpita la stessa autonomia dell'ente attraverso misure interdittive che possono notevolmente alterare la sua capacità operativa, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Come anticipato, per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. E' inoltre prevista la possibilità di un commissariamento temporaneo dell'ente.

Reati rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto

Si premette che, in base al principio di disposizione espressa di legge, proprio del diritto penale e richiamato nell'art. 2 del Decreto, la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Viene qui di seguito presentato un elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a sensi del d.lgs. 231/01.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt 24 e 25 d.lgs. 231/01):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (in danno dello Stato o di altro ente pubblico) (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.; prevista una circostanza aggravante dall'art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e, per quanto attiene alle pene, 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- (Peculato), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01):*
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o patti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di pubblico riconoscimento (art. 25-bis D.lgs.231/01):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p., in relazione agli artt. 453, 455 e 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/01):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (nella nuova stesura prevista all'art. 173 bis del D.lgs.

24.2.1998, n. 58, il quale ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2623 c.c. che precedentemente disciplinava tale fattispecie);

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);

L'art. 2624 c.c. è peraltro stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs 39/2010; lo stesso decreto, però, introduce, all'ad. 27, la fattispecie criminosa di Falsità nelle Relazioni o nelle Comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (ai-t. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/01:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p. in relazione agli artt. 270 e 270-bis c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p. in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato sopra indicati);
- Le disposizioni precedentemente riportate nell'art. 25 quater si applicano anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9.12.1999;

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies d.lgs. 231/01):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p. in relazione all'art. 600-ter c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 in relazione agli artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies d.lgs. 231/01):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58).

Omicidio colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. 231/01):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, commi 2 e 3, c.p.).

Delitti di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01). Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3 e successive modifiche e integrazioni previste dal

digs 151/2009 e dal D.L. 78/10, convertito con modifiche nella Legge n. 122/10:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, Digs. 231/01):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lettera a) bis, l. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trame profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies 1. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
- trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies 1. 633/1941).

Delitti di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146 arti. 3 e 10). Tale legge, pur avendo previsto la responsabilità degli enti in relazione a reati transnazionali, non ha comportato l'introduzione di un articolo ad hoc nel Decreto 231/01. La legge contempla i seguenti reati (commessi, peraltro, nell'ambito di quanto precisato dall'art. 3 della stessa L. 16 marzo 2006 n. 146):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater d.p.r. 23.1.1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9.10.1990 n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. 25.7.1998 n. 286).

L'adozione del Modello di organizzazione e gestione
ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs 231/01

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità per l'ente (società) qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la realizzazione dei reati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente (Organismo di Vigilanza), il quale ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale esenzione dalla responsabilità dell'ente sussiste, ovviamente, solo se l'Organismo di Vigilanza ha svolto correttamente il compito demandatogli.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, pur garantendo allo stesso autonomia operativa nell'ambito della Società;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale), nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo preposto.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

CAPITOLO II

Adozione del Modello

Sidercad S.p.A ha adottato il presente Modello nonché il Codice Etico con la delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ e, nella stessa sede, nominato l'Organismo di Vigilanza, al quale spetta il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza degli stessi, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il presente Modello Organizzativo disciplina esclusivamente l'ambito operativo di Sidercad S.p.A. e non quello di società controllanti e/o partecipate; è stato, inoltre, tenuto in considerazione il materiale normativo che ha ampliato, in diversi momenti, l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 231/01 e che ha introdotto numerose fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Finalità e struttura del Modello

Scopo del Modello è la prevenzione, per quanto possibile, dei reati, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente predisposizione di idonee procedure operative finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti sanzionati penalmente. L'adozione di tali procedure deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, in ogni soggetto sottoposto all'ambito di applicazione del Modello stesso, di quelli che risultano essere comportamenti costituenti reato, con l'ulteriore cognizione che la Sidercad S.p.A. condanna fortemente la commissione di qualsiasi reato, compresi quelli espressamente richiamati dal Decreto Legislativo 231/01; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività compiute in ambito aziendale, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività "sensibili" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- la attribuzione all'Organismo di Vigilanza di poteri idonei a svolgere il compito di vigilare circa l'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l' eventuale perfezionamento; ciò anche al fine di permettere all'OdV di svolgere al meglio l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, anche a campione;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto, in modo che sia possibile verificare a posteriori ciò che è avvenuto in relazione ad ogni operazione monitorata;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

CAPITOLO III

Attività sensibili

I reati che, in via ipotetica, potrebbero essere commessi più facilmente e che, per questo, darebbero origine alla responsabilità amministrativa della persona giuridica, sono quelli cosiddetti "societari" (artt. 2621 e ss. c.c.), i reati informatici (artt. 491-bis e ss c.p.) e quelli in danno della Pubblica Amministrazione (art. 316-bis e ss. c.p.). Potenziale rischio di commissione di reati riguarda anche le fattispecie richiamate dall'art. 25 septies in materia di sicurezza sul lavoro, le dichiarazioni mendaci di cui all'ad. 25-decies ed i reati transnazionali di cui alla L. 146/2006. Le operazioni e gli atti ipoteticamente a rischio, per quanto sopra evidenziato, verranno in seguito denominati "Attività sensibili".

Per contro, i rischi relativi alla commissione di reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di pubblico riconoscimento, reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, e reati contro la personalità individuale, nonché i rimanenti reati previsti dal d.lgs. 231/01 sono solo teoricamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Pure in relazione ai suddetti reati, resta comunque fondamentale l'attività preventiva, attuata oltretutto attraverso le procedure previste nel presente Modello, anche mediante l'adozione e l'applicazione del Codice Etico e l'idonea formazione di tutti coloro che sono soggetti all'applicazione del Modello

Organizzativo; l'Organismo di Vigilanza controllerà, pertanto, che la suddetta attività formativa venga correttamente svolta.

In concreto, le Attività Sensibili sono principalmente le seguenti:

- attività di formazione del bilancio di esercizio della Società, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- attività in materia di tenuta della contabilità generale e formazione del bilancio di esercizio;
- attività relativa alla c.d. "segreteria societaria" (assistenza nella convocazione, organizzazione e verbalizzazione di assemblee e consigli di amministrazione della società);
- rapporti con la P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;
- richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- partecipazione a gare indette dalla P.A.;
- scelta dei Partners con cui operare, allorquando l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la P.A.;
- utilizzo degli strumenti informatici.

L'Organismo di Vigilanza, di volta in volta, individuerà le attività che, a seguito di evoluzioni legislative e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società o di modifiche organizzative della Società allo stesso comunicate dal Presidente e/o dal CdA Sidercad S.p.A., dovranno essere ricomprese nell'elenco delle attività sensibili, curando anche che vengano adottati gli opportuni provvedimenti operativi.

CAPITOLO IV

Rapporto tra Modello Organizzativo e Codice Etico

I comportamenti dei dipendenti e degli Amministratori di Sidercad e di tutti coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società, nonché delle controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, agenti, Partners in joint-venture, ATI, ecc., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, in quanto finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di Condotta contenute nel presente Modello Organizzativo, finalizzate a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, si integrano con quelle del Codice Etico di

Sidercad, approvato e adottato con delibera del CdA del .

Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire per dare piena attuazione alle disposizioni riportate nel Decreto 231/01, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma; ha lo scopo di esprimere principi generali di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti ed i Partners;
- il Modello Organizzativo risponde, invece, a specifiche e concrete prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato.

In particolare, al fine di prevenire la commissione dei reati che possono determinare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, si prevede che:

- i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro o altra utilità a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto di tutte le regole previste nella Procedura Generale adottata da Sidercad S.p.A., relativa alla gestione degli omaggi e dei gadget, finalizzata espressamente a prevenire eventuali fenomeni di corruzione, con particolare riferimento all'entità del valore di quanto elargito.
- In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri (ciò anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o, comunque devono tenere conto delle indicazioni, in tal senso, previste dalla Procedura Generale sopra richiamata.
- Infine, è possibile disporre regalie finalizzate alla solidarietà e/o alla promozione di iniziative di carattere artistico ovvero a valorizzare l'immagine della Società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione nei confronti dei dipendenti che operano con gli enti pubblici, devono seguire con

attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- gli Amministratori devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

CAPITOLO V

Organismo di Vigilanza: struttura e principi di funzionamento

In base alle previsioni del Decreto, l'organo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere costituito da una struttura interna alla società; tale organismo deve distinguersi dal Consiglio di Amministrazione o da altre strutture interne alla Società, ancorché svolgenti funzioni ispettive e/o di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo è stato individuato, quale Organismo di Vigilanza, un collegio composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione di Sidercad S.p.A., aventi le seguenti qualifiche professionali:

- un componente esterno alla Società con esperienza specifica nella materia disciplinata dal d.lgs. 231/01;
- un componente interno a Sidercad S.p.A., avvocato o di formazione legale;
- un componente interno a Sidercad S.p.A. con competenza in materia di organizzazione o sistemi certificati.

Nell'assolvimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà essere coadiuvato da quei dirigenti dell'azienda che l'Organismo riterrà di convocare di volta in volta. Costoro parteciperanno alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e senza diritto di voto ed assicureranno l'efficiente interazione ed il costante collegamento dell'Organismo di Vigilanza con la struttura operativa della Società. Essi, inoltre, saranno vincolati alla segretezza in ordine a quanto da loro conosciuto nel corso della loro attività di supporto all'O.d.V.. Potranno poi essere convocati dall'Organismo di Vigilanza, al fine di partecipare alle riunioni di tale organo, consulenti esterni, qualora se ne verifichi la necessità o, quantomeno, l'opportunità. Anch'essi parteciperanno alle suddette riunioni con funzioni consultive e senza diritto di voto e saranno vincolati alla segretezza in ordine a quanto da loro conosciuto nel corso della loro attività di supporto all'O.d.V..

I membri dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, non dovranno essere titolari di

partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione nella quale si attesti l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

Il componente esterno dovrà dare atto di essere stato adeguatamente informato circa le regole comportamentali ed etiche che disciplinano la Società nell'esercizio di tutte le proprie attività e dovrà dichiarare di farle proprie nell'espletamento dell'incarico.

In nessun caso possono essere eletti alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ("Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 4151, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis, c.p. 32]").

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, pur mantenendo la propria autonomia, collaborerà con il Collegio Sindacale, nel modo ritenuto di volta in volta più opportuno, nell'espletamento dei compiti di vigilanza sul pieno rispetto delle regole.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un triennio e comunque fino alla scadenza del CdA che lo ha nominato; alla scadenza, l'effettiva cessazione delle funzioni dei suoi componenti decorre dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza è stato ricostituito.

Si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solamente per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione e con parere favorevole espresso anche dal Collegio Sindacale; la delibera di revoca dovrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; prima di tale atto deliberativo dovrà, comunque, essere sentito il soggetto interessato;
- le dimissioni di un membro dalla carica costituente il presupposto dell'appartenenza all'Organismo costituiscono causa automatica di

decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza;

- la cessazione da una delle cariche che costituiscono il presupposto di appartenenza all'Organismo di Vigilanza per causa diversa dalle dimissioni determina la decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza solamente previa espressa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- costituiscono ipotesi di revoca per giusta causa dei componenti dell'Organismo di vigilanza:
 - a) interdizione e inabilitazione o grave infermità che renda un componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni all'interno dello stesso;
 - b) infermità che comporti l'assenza del componente dell'Odv dalle riunioni dello stesso per un periodo superiore a mesi sei;
 - c) assenza ingiustificata del componente dell'OdV ad almeno due riunioni dello stesso;
 - d) grave inadempimento di un componente dell'Odv ai doveri inerenti alla propria funzione di vigilanza;
 - e) sentenza di condanna, passata in giudicato, della Società per un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, nel caso in cui risulti dalla Sentenza l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV (anche ai sensi dell'art.444 c.p.p. e 63 d.lgs.231/01- applicazione della pena su richiesta delle parti- nonché ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e 64 d.lgs. d.lgs. 231/01 -procedimento per decreto- senza che sia stata presentato atto di opposizione);
 - f) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato a carico di uno dei componenti dell'OdV per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 (anche ai sensi dell'art.444 c.p.p. e 63 d.lgs.231/01- applicazione della pena su richiesta delle parti- nonché ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e 64 d.lgs. d.lgs. 231/01 —procedimento per decreto- senza che sia stata presentato atto di opposizione);
 - g) sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato non previsto dal D.Lgs. 231/01 a carico di un componente dell'OdV che comporti la sanzione accessoria dell'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere celermente a sostituire il componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di sua morte, rinuncia, revoca o decadenza. Il nuovo membro rimarrà in carica per la durata residua dell'Organismo di Vigilanza nel quale è subentrato.

Ogni riunione dev'essere correttamente verbalizzata su un apposito libro delle

adunanze; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'O.d.V. e dal Componente chiamato a redigere il verbale medesimo.

L'Organismo di Vigilanza viene dotato di autonomi poteri di spesa, entro un limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza; ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza ritenga di avere la necessità di ulteriori fondi da utilizzare per lo svolgimento dei propri compiti, potrà farne richiesta, debitamente motivata e documentata, con opportuna propria delibera, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza — anche mediante l'ausilio di mezzi telematici — di almeno due membri su tre, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

Funzioni dell'OdV

Il compito precipuo dell'Organismo di Vigilanza consiste nel vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, al fine di prevenire la commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa a carico della Società. A tal fine, ad esso è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle Regole di Condotta contenute nel presente Modello Organizzativo da parte dei Dipendenti, degli Amministratori, dei Consulenti e dei Partners;
- sulla reale efficacia del Modello, rapportato alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei suddetti reati;
- sull'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali ovvero a modifiche legislative.

Per assolvere efficacemente ai compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di natura ispettiva. Esso ha inoltre il dovere di riferire con regolarità al Consiglio di Amministrazione in ragione a quanto compiuto e appreso nello svolgimento delle proprie funzioni. Ogni anno, inoltre, entro il mese precedente alla riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza, attraverso il proprio Presidente, trasmetterà al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Poteri ispettivi dell'OdV

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ma, comunque, rimanendo entro i limiti del loro mandato, ad atti di ispezione e controllo, riferendo obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza alla prima riunione utile. Essi possono, in tal senso, chiedere agli Amministratori notizie o documentazione relative all'attività da loro svolta in relazione a determinate operazioni poste in essere in seno alla Società.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti dal CdA, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari. In particolare, qualora lo ritenga opportuno, esso ha facoltà di stipulare contratti di consulenza con professionisti o società specializzate nelle materie trattate all'interno del d.lgs. 231/01, ferma restando la totale autonomia ispettiva e decisionale dell'organismo ispettivo.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Attività Sensibili;
- effettuazione di verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, ed avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale;
- compimento di indagini interne per verificare se siano state commesse violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo da parte dei Dipendenti, degli Amministratori, dei Consulenti o dei Partners.

CAPITOLO VI

Obblighi di Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partner

Tutti i Dipendenti e gli Amministratori sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo loro tempestivamente le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza ritenuta necessaria.

I Dipendenti e gli Amministratori hanno l'obbligo di esibire, se richiesti, ai singoli membri del Organismo di Vigilanza informazioni o documenti anche riservati; in

tal caso, il membro dell'Organismo di Vigilanza che procede dovrà darne informazione all'Organismo stesso alla prima riunione utile; tuttavia, qualora la richiesta sia rinnovata con delibera adottata dall'Organismo di Vigilanza, tali documenti o informazioni dovranno essere trasmessi all'Organismo, senza eccezione alcuna. Ovviamente, il soggetto che agisce individualmente, come del resto lo stesso Organismo di Vigilanza, è vincolato al segreto in relazione a tutto quanto apprende nell'esercizio del proprio mandato.

La violazione da parte dei Dipendenti degli obblighi di collaborazione sopra esposti costituisce illecito disciplinare, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza deve provvedere ad informare il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio Personale competente all'irrogazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto nel Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

Ogni soggetto sottoposto all'ambito di applicazione del presente Modello ha il dovere di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali fatti ritenuti meritevoli di attenzione ed inerenti alle materie il cui controllo è attribuito allo stesso; resta salva, peraltro, ogni garanzia di riservatezza, anche in relazione ad audizioni alle quali il soggetto che ha effettuato tale dichiarazione sarà sottoposto. Le eventuali segnalazioni devono essere trasmesse all'O.d.V. a mezzo corrispondenza ordinaria.

Laddove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza abbia notizia di atti o fatti in corso di esecuzione che, se portati a compimento, potrebbero perfezionare la commissione di un reato, esso ha il dovere di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, nonché la funzione aziendale immediatamente sovraordinata a quella responsabile dell'atto o fatto in corso di compimento, affinché tali soggetti, nell'esercizio delle rispettive funzioni e poteri, intervengano al fine di prevenire la commissione del reato stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, presa coscienza di quanto segnalato dall'Organismo di Vigilanza, deve convocare d'urgenza una riunione del Consiglio di Amministrazione, nella quale l'Organismo di Vigilanza, a mezzo del proprio coordinatore dovrà riferire tutte le circostanze apprese nell'ambito di esercizio dei propri poteri ispettivi e che hanno generato l'allarme circa la possibile commissione del reato.

La violazione da parte dei Dipendenti dei protocolli di cui al presente Modello integra, come già detto in precedenza, un illecito disciplinare e determina l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel Modello e secondo le procedure e gli organi previsti dalla Sidercad per la punizione di ogni illecito disciplinare commesso dai dipendenti della stessa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale

procedimento penale in quanto i protocolli sono assunti dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che tali condotte possano determinare; è infatti sufficiente la semplice violazione dei protocolli, che sono da ritenersi assolutamente vincolanti, per dare origine al procedimento disciplinare ed alla conseguente applicazione di sanzioni, indipendentemente dal fatto che un reato sia stato concretamente commesso.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dalla L. 30/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), dal Codice etico e da eventuali normative speciali applicabili.

Il Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e, cioè, da norme pattizie di cui ai contratti collettivi applicati in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le diverse fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste a carico di coloro che hanno commesso i fatti stessi a seconda della loro gravità.

Doveri di informazione nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie, tenuto conto anche dell'evoluzione normativa che riguarda la materia di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, in tal senso, al Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante relazione da parte del soggetto che ha assunto la funzione di Presidente all'interno dell'Organismo stesso.

Pertanto, qualora ne reputi la necessità e l'urgenza, quest'ultimo dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione in modo che vengano attivati gli strumenti e le tutele del caso. Infatti l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Organo da lui presieduto affinché lo stesso Organismo di Vigilanza riferisca in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico della Società, ponendo così tali organi, come sopra visto, in condizione di adottare ogni misura ritenuta necessaria.

Tali adempimenti non devono influire, comunque, con la necessaria indipendenza con la quale l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad operare per attuare i compiti per i quali è stato costituito. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Aggiornamento del modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge per valutare la concreta applicazione del presente Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con consulenti esterni).

Inoltre, viene svolto un esame complessivo di tutte le eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della concreta conoscenza di Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partners in ordine alla materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Le verifiche e il loro esito dovranno essere illustrate al Consiglio di Amministrazione in occasione della relazione annuale. In particolare, qualora se ne valuti la necessità, l'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute indispensabili, nonché l'adozione, da parte del CdA., di provvedimenti di sua competenza.

Spetta, inoltre, all'Organismo di Vigilanza, eventualmente in collaborazione con la Direzione della Società, l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione a quelle modifiche legislative che prevedono l'inserimento nel d.lgs 231/01 di nuove tipologie di reato o che, indipendentemente dal suddetto Decreto, prevedono, comunque, la responsabilità amministrativa degli enti.

Formazione ed informazione di Dipendenti ed Amministratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Azienda sia ai nuovi assunti, delle Regole di Condotta, del Modello Organizzativo e del Codice etico.

La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello Organizzativo e di ogni nuova edizione dello stesso è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Ciò viene reso noto attraverso la pubblicazione del Modello Organizzativo stesso, delle sue eventuali nuove edizioni e del Codice etico sulla rete intranet aziendale.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello Organizzativo e del Codice etico è omogenea, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, rispetto ad ogni soggetto; dovranno, peraltro, essere

particolarmente sensibilizzati quei soggetti che si trovano a dover operare in aree individuate come sensibili.

Informazione ai Consulenti e Partners

I Consulenti ed i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società al suo pieno rispetto; si richiede agli stessi che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto dal Decreto Legislativo 231/01.

Flusso informativo verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da Dipendenti, Amministratori, Sindaci, Consulenti e Partners, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, della Sidercad S.p.A..

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione circa la possibile commissione di reati o, comunque, a comportamenti non in linea con le Regole di Condotta;
- se qualunque soggetto sottoposto al presente Modello ritiene di dover segnalare una violazione (o presunta tale), dovrà contattare direttamente un qualunque membro dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal presente Modello Organizzativo e dal Codice etico;
- è garantita dall'Organismo di Vigilanza la riservatezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione all'Organismo stesso, in modo da tutelarla rispetto ad ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel Modello Organizzativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti, Dirigenti o dagli

Amministratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui sopra;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza di quanto previsto dal Decreto 231/01;

Le informazioni, le segnalazioni e le relazioni fornite o ricevute dall'Organismo di Vigilanza in applicazione del Modello sono conservate dallo stesso in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di ottenere le informazioni contenute nel suddetto archivio mediante richiesta inoltrata all'Organismo stesso.

Sistema disciplinare

La violazione delle Regole di Condotta espresse nel presente Modello Organizzativo costituisce, come già affermato in precedenza, illecito disciplinare con la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel Codice etico Sidercad S.p.A..